



Allegato "B" all'atto N. 30011/20341 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 113 comma 5 lett. C del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 è costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. - A.S.F. S.R.L.".

ARTICOLO 2 - Sede Sociale

La società ha sede in Gardone Val Trompia (BS).

Ogni decisione in merito all'istituzione, allo spostamento e alla soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto all'affidamento in gestione. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi.

L'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la presentazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.

2. Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà stipulare atti e contratti necessari per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, nonché concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, ricevere prestiti e mutui.

La società potrà partecipare ed aderire esclusivamente ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità siano compatibili con quelli previsti dall'oggetto sociale del presente statuto, costituite o costituende, purché non a scopo di collocamento e non in misura prevalente.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).

Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica.

Addivenendosi ad aumenti del Capitale Sociale, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 6 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento e prelazione - prezzo di cessione

1. Possono essere soci solamente enti locali titolari del servizio di farmacia comunale. Il trasferimento della partecipazione a soggetti non soci, è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole di tanti che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

2. Il trasferimento delle quote è subordinato inoltre al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

3. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, con i requisiti di cui al comma 1, in tutto o in parte la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulla partecipazione in caso di aumento di capitale sociale, dovrà darne notizia agli altri soci tramite l'organo amministrativo; quest'ultimo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dal socio a mezzo raccomandata A/R, la comunicherà a mezzo raccomandata A/R a tutti i soci al loro indirizzo risultante dal registro delle imprese.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata A/R diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la comunicazione agli interessati e per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverso accordo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2023 le partecipazioni dovranno essere trasferite, salvo diversa unanime decisione dei soci, per un prezzo pari al corrispondente valore riferito al patrimonio netto contabile.

ARTICOLO 7 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, a ciascun Comune socio in qualunque momento previa Deliberazione dell'Organo Consiliare dell'Ente con un preavviso di 12 mesi da comuni-

carsi con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo

Amministrativo e agli altri soci, con conseguente revoca automatica dell'affidamento del servizio.

Il diritto di recesso dalla società, con conseguente revoca automatica dell'affidamento del servizio, e senza riconoscimento di alcun indennizzo, è altresì esercitabile dai Comuni soci, con decorrenza immediata dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di recesso, mediante raccomandata A.R., nel caso di sopravvenienze normative od interpretazioni autentiche volte alla declaratoria di nullità di affidamenti "in house" del servizio affidato in concessione.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 8 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.
- c) Il Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il Revisore Unico.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nello Stato Italiano. L'assemblea è convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax e posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di legge.

I Comuni saranno rappresentati in assemblea dai Sindaci o da soggetti da essi designati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota posseduta.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno con le seguenti scadenze:

a) entro il 31 dicembre per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente, per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, per l'esame e l'approvazione del piano d'impresa, per stabilire gli indirizzi relativi a tutto ciò che concerne il controllo analogo

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio, per stabilire gli indirizzi relativi a tutto ciò che concerne il controllo analogo

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, e lo consenta la legge, l'assemblea può venire convocata dall'organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 10 - Assemblea

1. L'assemblea:

a) approva il bilancio d'esercizio, la suddivisione degli utili, nonché il bilancio di previsione e il piano d'impresa;

b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nonché gli altri amministratori, previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;

c) nomina i Membri del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il Revisore Unico:

d) determina il compenso di amministratori, sindaci o revisore;

e) delibera le modifiche dello statuto sociale;

f) delibera la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

g) nomina i liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente statuto e dagli amministratori.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea, per decisioni in merito alla modifica dello Statuto ed allo scioglimento della Società, delibera con la maggioranza dei due terzi del Capitale Sociale.

Le deliberazioni di cui ai punti a) ed h) del presente articolo dovranno essere trasmesse agli Enti Soci entro 30 (trenta) giorni affinché i medesimi possano esercitare i controlli di cui all'art. 113 comma 5 lett. C del Dlgs. 267/2000.

Restano, inoltre, di competenza dell'assemblea soci:

a) La contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi) che non riguardino l'ordinaria gestione della società, come, a titolo esemplificativo, l'acquisto delle merci;

b) l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, o

l'alienazione di beni immobili;

c) l'acquisizione o l'alienazione di aziende o rami d'azienda;

d) la realizzazione di investimenti che per durata o entità economica complessiva degli stessi comportino un impegno economico e/o finanziario superiori ad anni 3 e/o importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi)

e) Il riconoscimento di un ruolo propulsivo nei confronti dell'organo amministrativo consistente in proposte di iniziative attuative del contratto di servizio, con diritto di veto sulle deliberazioni assunte in modo difforme dal contenuto delle proposte.

ARTICOLO 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In casi di loro assenza o impedimento, l'assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio a norma di legge.

ARTICOLO 12 - Controllo dei soci e azione di responsabilità

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione.

I soci affidanti possono consultare, tramite soggetti di loro fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e fare denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

I soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale possono presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

ARTICOLO 13 - Controllo analogo

I soci esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun ente deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

Le modalità di esercizio del controllo analogo saranno stabilite da appositi patti parasociali sottoscritti tra i soci.

ARTICOLO 14 - Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società

È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 15 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei soci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 729 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2007 Pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007.

2. I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone diverse dai soci.

3. I componenti dell'organo amministrativo nominati dall'assemblea sono revocabili e sostituibili in ogni momento; la decisione deve essere presa con la maggioranza del 51% del capitale sociale con preavviso di tre mesi, senza obbligo di indennità o risarcimento.

4. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non è prevista la carica di Vice Presidente a meno che la carica non sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o inadempimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Consigliere o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico. Di regola la convocazione è fatta a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.

6. E' facoltà del sindaco o dell'assessore delegato convocare eventuali incontri con l'organo amministrativo, anche al fine di assumere le opportune decisioni in seno all'assemblea dei soci.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.

8. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, di competenza dell'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo delegherà la direzione delle farmacie a dipendenti della società, collaboratori, amministratori o professionisti esterni che abbiano gli adeguati requisiti imposti dalla normativa di riferimento.

L'organo amministrativo dovrà relazionare con cadenza trimestrale le amministrazioni comunali sull'andamento della ge-

stione, attraverso anche la predisposizione di bilanci di verifica periodici. Dovrà predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione e il piano di impresa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 16 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. L'Amministratore Unico o il Presidente hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative o istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e Tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti in giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato da ciò delegato dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 17 - Poteri dell'Amministratore Delegato

Qualora al Presidente spettasse solo la rappresentanza della società, potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione deleghe di gestione ad un solo Amministratore. Potranno, inoltre, essere attribuite deleghe di gestione anche al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ARTICOLO 18 - Compensi e rimborsi spese

All'Organo Amministrativo spettano, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'Assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 19 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale, da un sindaco unico o da un revisore unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale, Sindaco Unico o Revisore Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale, Sindaco Unico o Revisore

re Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo

e successivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili gli articoli da 2397 a 2409 c.c. e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod.civ. Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il compenso del Sindaco Unico, dei componenti del Collegio Sindacale o del Revisore Unico è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod.civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora l'organo di controllo sia costituito dal collegio sindacale esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci e il revisore sono nominati dai soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci e del revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione,

qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ARTICOLO 20 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno;

2. L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza e le disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio sarà comunicato ai Sindaci, Sindaco Unico o Revisore Unico entro 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Copia del bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo andrà altresì trasmessa a ciascuno dei soci entro 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

ARTICOLO 21 - Destinazione degli utili

Gli Utili netti di bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del capitale sociale;

b) 20% (venti per cento) a riserva statutaria;

La residua parte degli utili netti di bilancio verrà ripartita a favore dei Comuni soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea presa con voto favorevole di non meno del 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea delibererà la misura con cui la percentuale complessiva verrà ripartita tra i singoli Comuni.

ARTICOLO 22 - Fatturato

È fatta previsione che oltre l'80% del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 23 - Prestiti e finanziamenti

La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, con o senza l'applicazione di interessi, nel rispetto del limite previsto dall'art. 11 D.Lgs 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e successive disposizioni modificative, attuative o integrative.

ARTICOLO 24 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualunque motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 25 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e la società ovvero tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori della società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia vietato dalla legge, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina inappellabile, senza formalità di procedura e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

F.to SILVESTRI Enrico

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio